



**COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI.  
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI  
ECONOMICI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA  
ECONOMICA E SOCIALE.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2015.**

## INDICE

- Premessa: Oggetto del regolamento
- Capo I : Principi ispiratori e finalità
  - Art.1 – Principi ispiratori e finalità.
  - Art. 2 – Condizioni di legittimità degli atti.
- Capo II : Funzioni comunali
  - Art. 3 Funzioni comunali.
- Capo III: Soggetti ammessi
  - Art. 4 – Soggetti ammessi.
- Capo IV: Norme generali di accesso alle prestazioni sociali
  - Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della situazione economica.
  - Art. 6 - Criteri di priorità di accesso al sistema degli interventi sociali.
  - Art. 7 - Parenti obbligati per legge.
  - Art. 8 - Trattamento dei dati personali.
  - Art. 9 - Controlli e verifiche.
- Capo V: Forme di intervento e prestazioni sociali
  - Art. 10 - Elenco degli interventi.
  - Art. 11 – Destinatari.
  - Art. 12 - Assistenza economica continuativa.
  - Art. 13 – Assistenza economica straordinaria.
  - Art. 14 - Ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio: assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, telesoccorso.
  - Art. 15 - Integrazione delle rette di ricovero in strutture socio-assistenziali residenziali.
  - Art. 16 – Affidamento eterofamiliare e inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno.
  - Art. 17 - Riduzione o esenzione dalle rette dei servizi scolastici comunali.
  - Art. 18 - Contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali ed umanitarie.
- Capo VI: Procedimento
  - Art. 19 - Inoltro dell'istanza di ammissione ai benefici.
  - Art. 20 - Modalità e tempistiche di esame dell'istanza e comunicazione dell'esito al richiedente.
- Art. 21 - Norme transitorie e finali.

## **PREMESSA**

### **Oggetto del Regolamento**

Con il presente regolamento il Comune di Bosco Chiesanuova, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici nell'ambito dell'assistenza economica e sociale, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento degli obiettivi di carattere sociale ai quali saranno finalizzate specifiche risorse.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ**

#### **Art. 1**

##### **Principi ispiratori e finalità**

I principi ispiratori e le finalità del presente regolamento si riferiscono a quanto contenuto nella "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328 dell'8 novembre 2000, ed agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione italiana; precisamente:

- a) promozione di interventi volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- b) prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

#### **Art. 2**

##### **Condizioni di legittimità degli atti**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Il bilancio preventivo annuale, strumento di programmazione del Comune nel breve termine, individua le risorse economiche da destinare a contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente capo.
4. L'attribuzione dei singoli contributi viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti inderogabili delle risorse preventivamente stanziati in bilancio e con le modalità del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **FUNZIONI COMUNALI**

#### **Art.3**

##### **Funzioni comunali**

1. Le funzioni socio-assistenziali di competenza comunale sono tutte quelle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza così come previsto dall'art. 25, comma 1 del DPR 616/1977 e secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge n. 142/1990, dalla legge n. 59/1997, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 11/2001.
2. Dette funzioni consistono nell'adottare i provvedimenti necessari per le attività previste dall'art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998 e precisamente tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

## **CAPO III SOGGETTI AMMESSI**

### Art.4

#### **Soggetti ammessi**

1. Sono destinatari di interventi, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere i seguenti soggetti:

- a) cittadini residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite nel presente regolamento;
- b) enti pubblici, istituzioni private e di volontariato le cui finalità si riconoscano nell'art. 1 del presente regolamento.

2. Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza, continuità, partecipazione, chiarezza e trasparenza, efficienza ed efficacia. E' garantita a tutti la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali, economiche e sociali peculiari di ogni singola persona.

## **CAPO IV NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

### Art.5

#### **Criteri generali per la determinazione della situazione economica**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. N. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. n. 221/1999.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), aggiornato all'ultima dichiarazione dei redditi, è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000 e dell'art. 1-bis del D.P.C.M. n. 242/2001.

2. Vengono ritenute rilevanti la perdita o l'acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate economiche a qualunque titolo percepite.

### Art. 6

#### **Criteri di priorità di accesso al sistema degli interventi sociali**

Hanno priorità di accesso al sistema degli interventi sociali i nuclei familiari che si trovino in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di uno o più figli minori nel nucleo;
- b) incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- c) inadeguatezza e/o mancanza di una rete parentale;
- d) disabilità certificata a norma della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 7

#### **Parenti obbligati per legge**

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali,

- c) i genitori ed in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
  - d) i generi e le nuore;
  - e) i suoceri;
  - f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi.
2. Possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

#### Art. 8

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.
2. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale.

#### Art. 9

##### **Controlli e verifiche**

1. Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, il Comune può effettuare:
- controlli su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
  - controlli a campione delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.
2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato il Comune chiede al richiedente chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.
3. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dalla Legge n. 445/2000, art. 76, il Comune segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.
4. Il Comune si riserva di controllare l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici. Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento si verificassero eventi che modificano le condizioni iniziali.

#### **CAPO V**

##### **FORME DI INTERVENTO E PRESTAZIONI SOCIALI**

#### Art. 10

##### **Elenco degli interventi**

Gli interventi di assistenza economica e sociale previsti da questo Comune per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 sono i seguenti:

- a) Assistenza economica continuativa.
- b) Assistenza economica straordinaria.
- c) Ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio: assistenza domiciliare, fornitura di pasti caldi a domicilio, telesoccorso, supporto educativo, centri diurni e redidenziali.
- d) Integrazione delle rette di ricovero in strutture socio-assistenziali residenziali.

- e) Affidamento eterofamiliare e inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno .
- f) Riduzione o esenzione dalle rette dei servizi scolastici comunali.
- g) Contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali ed umanitarie.

Art. 11

**Destinatari**

1. Destinatari delle prestazioni sono i cittadini in situazione di disagio socio-economico, iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Bosco Chiesanuova.
2. Per essere ammessi ai benefici i richiedenti devono rientrare nei parametri ISEE di seguito riportati:

SOGLIA MINIMA ISEE	SOGLIA MASSIMA ISEE
€ 0	€ 6.531,07 Pensione minima INPS per l'anno 2015

I valori della tabella di cui sopra vengono aggiornati annualmente sulla base dell'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno di riferimento dell'istanza di contributo.

3. In deroga a quanto sopra, per particolari ed eccezionali casi, su proposta documentata e motivata da parte dell'assistente sociale e/o di servizi specialistici, sono previsti interventi straordinari eccedenti le quote ivi stabilite. E' inoltre possibile ammettere alla prestazione richiesta, sempre previa relazione sociale, il nucleo familiare per il quale l'attestazione ISEE non sia più rappresentativa della situazione socio-economica.

Art. 12

**Assistenza economica continuativa**

Trattasi di un sussidio mensile, erogabile a persone sole o a nuclei familiari che si trovino in una comprovata situazione di bisogno e che non riescano a soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte dei soggetti beneficiari.

L'erogazione del sussidio ha durata massima annuale, è rinnovabile e può essere interrotta in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato il beneficio.

L'importo del contributo economico mensile viene calcolato in funzione della disponibilità a bilancio e alla specifica situazione di bisogno.

Art. 13

**Assistenza economica straordinaria**

Trattasi di un intervento economico "una tantum" rivolto a persone e nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico.

Detta prestazione è da intendersi come un contributo finalizzato a far fronte a spese per un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà.

L'importo del contributo economico viene calcolato in funzione della disponibilità a bilancio e alla specifica situazione di bisogno.

Art. 14

**Ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio: assistenza domiciliare, fornitura di pasti caldi a domicilio, telesoccorso, supporto educativo, centri diurni e residenziali.**

1. Per l'ammissione alla fruizione di tutti i servizi prestati a domicilio è necessario presentare istanza su apposito modulo fornito dagli uffici comunali.
2. Gli interventi assistenza domiciliare, fornitura di pasti caldi a domicilio, telesoccorso, supporto educativo, centri diurni e residenziali, vengono effettuati di norma dal Comune con personale proprio e/o tramite operatori delle cooperative di servizi con esso convenzionate.
3. La gestione del servizio si attua in sede di Servizio Sociale Comunale con funzione di raccolta della domanda, analisi del caso, formulazione dei piani di assistenza personalizzati e loro verifica.
4. Per quanto concerne i servizi assistenza domiciliare, fornitura di pasti caldi a domicilio, supporto educativo, centri diurni e residenziali, i costi saranno a carico dell'utente.
5. Saranno a carico del Comune solo i casi di comprovato e documentato disagio socio-economico, previa apposita richiesta da parte dell'utente e valutazione del suo stato di salute, rete parentale e condizione economica.
6. Il servizio di telesoccorso viene concesso su presentazione di apposita domanda ed è gratuito per tutti i cittadini anziani.

#### Art. 15

##### **Integrazione delle rette di ricovero in strutture socio-assistenziali residenziali**

1. L'integrazione delle rette di ricovero in seguito all'inserimento in strutture socio-assistenziali residenziali da parte del Comune è possibile solo su presentazione dell'ISEE Socio-sanitario Residenze e per i soggetti che non abbiano patrimonio immobiliare (ad eccezione della casa di abitazione) e che non siano in possesso di patrimonio mobiliare.
2. La concessione del contributo economico è subordinato alla mancanza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti) o, laddove vi siano, alla loro impossibilità a provvedere.
3. L'importo della quota di integrazione a carico del Comune viene stabilita caso per caso dalla Giunta Comunale in relazione al costo della retta della struttura, alle entrate mensili dell'utente ed alla capacità integrativa dei parenti tenuti agli alimenti.
4. Sarà comunque valutata l'opportunità o meno del ricovero in struttura riferendosi allo stato di salute e al grado di autosufficienza dell'utente, alla possibilità del suo mantenimento al domicilio e all'eventuale situazione di abbandono e solitudine.
5. Resta comunque inteso che il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano, ad esclusione di un minimo importo mensile (cd "borsellino"), concordato con il Comune, per le sue spese personali.

#### Art. 16

##### **Affidamento eterofamiliare e inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno**

1. L'affido familiare è lo strumento privilegiato di intervento a sostegno dei minori che si trovano "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo" ( art. 2 L. 184/1983). Tale servizio ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine si trovi temporaneamente impossibilitata a garantirne la realizzazione. L'affido si concretizza inserendo il minore in un nucleo familiare, a regime diurno o residenziale, per un periodo di tempo definito, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. L'affido può essere consensuale ( realizzato con il consenso valido dei genitori o di chi esercita la patria potestà) o giudiziario (disposto dal Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario).
2. Il Comune gestisce direttamente il servizio di affido familiare attraverso il Servizio Sociale comunale. Il suo compito è quello di prendere in carico il minore ed il suo nucleo familiare, in collaborazione con altri specialisti, elaborare il progetto di affido, essere il raccordo tra la famiglia affidante e la famiglia affidataria, mantenere i rapporti con i servizi socio-sanitari e le agenzie educative del territorio, vigilare sull'affido ed essere il referente per l'Autorità Giudiziaria.

3. Alle famiglie affidatarie viene garantito un contributo economico mensile sulla base della valutazione del Servizio Sociale tenendo presente la complessità ed il carico legati allo specifico progetto di affidamento.

4. Le strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti in età minore sono comunità caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza di minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali e familiari compromesse.

Esse si configurano come comunità ad alta valenza educativa e professionale, assicurando al minore protezione, mantenimento, assistenza e partecipazione alla vita sociale ed offrendogli un ambiente socio-educativo relazionale in cui possa sviluppare ed esprimere la propria personalità, le proprie risorse e le proprie capacità.

5. L'inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno viene attivato nei casi in cui questi necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio o dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

6. L'inserimento viene attivato indipendentemente dalla situazione economica della famiglia.

#### Art. 17

##### **Riduzione o esenzione dalle rette dei servizi scolastici comunali**

1. Il Comune prevede la possibilità, per le famiglie con comprovate difficoltà economiche e sociali, di usufruire di agevolazioni tariffarie relativamente alle rette scolastiche e per il servizio di trasporto.

2. per l'ammissione al beneficio è necessario non superare la soglia di ISEE massimo riportata all'art. 12 del presente regolamento.

3. Le agevolazioni verranno decise con deliberazione della Giunta comunale che stabilirà caso per caso quando applicare la riduzione della retta e quando l'esenzione totale.

4. Possono inoltre essere agevolati, indipendentemente dalla loro condizione economica, i soggetti in situazioni di grave rischio, segnalate con relazione dal Servizio Sociale comunale.

#### Art. 18

##### **Contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato aventi finalità sociali ed umanitarie**

1. I contributi ad associazioni, enti, istituzioni private anche a carattere cooperativo, nonché organizzazioni di volontariato, aventi finalità sociali ed umanitarie, verranno concessi sulla base di una preventiva presentazione di un progetto o programma di intervento economicamente qualificato.

2. Qualora il progetto proposto risulti qualitativamente valido e rientri negli obiettivi e nel piano programma dell'amministrazione, compatibilmente con le disponibilità a bilancio, il contributo potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile.

3. Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

4. Ad ogni ente o associazione non verrà di norma concesso più di un contributo all'anno.

### **CAPO VI PROCEDIMENTO**

#### Art. 19

##### **Inoltro dell'istanza di ammissione ai benefici**

1. Il cittadino che intende inoltrare istanza di concessione di contributo dovrà presentare domanda per riscritto su apposito modulo fornito dall'Amministrazione comunale, corredata da un documento d'identità, dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.



2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruttoria della domanda e a tale proposito il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci di presentare la domanda l'Ufficio di Servizio Sociale comunale provvede d'ufficio, anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato, ad istruire la pratica.

#### Art. 20

##### **Modalità e tempistiche di esame dell'istanza e comunicazione dell'esito al richiedente**

1. La pratica di erogazione della prestazione assistenziale di cui al presente regolamento è istruita dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale entro 45 giorni dalla sua presentazione.

2. Nel caso di accoglimento della domanda il Responsabile del Servizio provvede con proprio provvedimento a liquidare e l'eventuale ammontare del beneficio, indicandone natura e durata.

3. In caso di non accoglimento della domanda verranno comunicate all'interessato le motivazioni dell'esclusione entro 30 giorni dall'avvenuto completamento della pratica.

#### Art. 21

##### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento si applicherà a partire dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Sociale comunale.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione del Veneto troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

3. Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altro regolamento precedentemente approvato.